

Le prestazioni artistiche e sportive “professionali”

di Anastasio Guglielmo - avvocato, funzionario ispettivo presso la D.T.L. di Reggio Emilia*

La perdita di attrattiva del lavoro dipendente, accompagnata da una sempre crescente specializzazione professionale, ha fatto registrare, negli ultimi anni, anche nei settori dello sport e dello spettacolo, un aumento dei lavoratori autonomi “professionali”. Prima di entrare nel merito dell’argomento, occorre, sottolineare come la “professionalità” a cui allude il titolo, rappresenta uno status soggettivo del lavoratore che prescinde dal contesto, professionistico o dilettantistico, in cui s’inserisce la prestazione e dalla natura giuridica dei committenti.

Il lavoro autonomo “professionale”

Rimandando al prosieguo della trattazione le specifiche fiscali e previdenziali, occorre osservare che anche nel settore dello sport e dello spettacolo, quando si parla di lavoro autonomo non può non farsi riferimento alle cc.dd. Partite Iva, ovvero ad una categoria di lavoratori, privi di una propria organizzazione imprenditoriale, che esercitano, professionalmente, un’attività economica a favore di uno o più committenti ai sensi dell’art.2222 c.c.

In particolare, non è infrequente che gli addetti ai settori presi in considerazione, decidano di “aprirsi”, in virtù degli artt.1 e 5 DPR n.633/72, una propria posizione Iva per intraprendere, ad esempio, un’attività di “supporto alle rappresentazioni artistiche”¹ o di “formazione/istruzione sportiva”².

Detto ciò, per poter parlare di un’autentica partita Iva, non basta la mera titolarità di una posizione Iva e/o la stipula di un contratto ex art.2222 c.c., bensì occorre rifarsi a quei criteri (ormai da tempo declinati dalla giurisprudenza) che, nei fatti, rendono distin-

* Le considerazioni contenute nell’articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegnano in alcun modo l’amministrazione d’appartenenza.

¹ Secondo la Classificazione Ateco nelle seguente categoria vi rientrano quelle inerenti:

- la produzione e l’organizzazione di spettacoli teatrali dal vivo, di concerti, di rappresentazioni di opere liriche o di balletti e di altre produzioni teatrali produttori, scenografi e sceno-tecnici, macchinisti teatrali, ingegneri delle luci eccetera
- attività di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza strutture
- servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi l’allestimento di scenari e fondali, impianti di illuminazione e del suono
- organizzazione di sfilate di moda

² Secondo la Classificazione Ateco nelle seguente categoria vi rientrano quelle inerenti:

- formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera)
- centri e campi scuola per la formazione sportiva
- corsi di ginnastica
- corsi o scuole di equitazione
- corsi di nuoto
- istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi
- corsi di arti marziali
- corsi di giochi di carte (esempio bridge)
- corsi di yoga.

guibile il lavoro autonomo dal lavoro subordinato. Di recente, inoltre, il Legislatore ha dato una maggiore specificazione alla categoria in esame, introducendo, l’art.69-bis all’interno del D.Lgs. n.276/03, con il quale viene tracciata un’ulteriore distinzione tra le prestazioni “squisitamente autonome” e quelle coordinate e continuative. In particolare, vengono considerate, salvo prova contraria, coordinate e continuative quelle prestazioni autonome che presentano due dei tre requisiti sottoindicati:

- che l’attività resa in favore del medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Al di là della circostanza che tale presunzione riguarderà solo quei contratti stipulati dopo il 18/07/12 e che potrà considerarsi operativa solo trascorsi due anni (arco di tempo in cui considerare il requisito reddituale e della durata) dall’inizio del rapporto, va sottolineato che la stessa non troverà, in ogni caso, applicazione quando la prestazione contenga entrambi i requisiti:

- sia connotata da competenze teoriche di “grado elevato”, comprovate attraverso l’acquisizione di titoli (universitari o di scuola secondaria) di qualifiche (mediante contratti di apprendistato) o di esperienze “sul campo” (rapporti di lavoro nell’arco di 10 anni sia in regime di lavoro autonomo che subordinato) pertinenti all’attività esercitata.
- sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo lordo (da lavoro autonomo) non inferiore ad € 18.662,50.

LAVORO E PREVIDENZA

Ancora, fermo restando la mancata applicazione di tale presunzione relativamente a quelle attività per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad un albo o registro tenuto da una Pubblica amministrazione o da una federazione sportiva³, occorre sottolineare che, al di là dell'operatività dell'art.69-bis, la giurisprudenza⁴, da tempo, sostiene l'attrazione nell'alveo dell'art.409 c.p.c. (e quindi delle collaborazioni coordinate e continuative) di tutte quelle prestazioni, seppur autonome, aventi i requisiti della:

- parasubordinazione, o meglio, subordinazione "in senso economico" che si concreti in una sostanziale mono-committenza;
- continuità della prestazione, nel senso che l'interesse del committente verrà soddisfatto non con la realizzazione di una, bensì più opere/servizi nell'unità di tempo considerata;
- coordinamento e collegamento funzionale della prestazione con l'attività esercitata dalla committenza.

La necessità di rimarcare i confini tra le prestazioni autonome ex art.2222 c.c. e le collaborazioni ex art.409 c.p.c. assume un'importanza centrale, se soli si consideri che l'art.61, D.Lgs. n.276/03, fatta eccezione per alcune ipotesi tassativamente indicate, impone un'attività progettuale riguardo a tutte le collaborazioni rientranti nel cono d'ombra dell'art.409 c.p.c. e la cui carenza determina, ai sensi del successivo art.69, la trasformazione del rapporto contrattuale in un lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Chiaramente siffatta conversione (che potrà avvenire sia in sede giurisdizionale che amministrativa) porta con sé notevoli ed ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, contributivo, assicurativo e fiscale.

Inquadramento fiscale

Come già anticipato, nel corso della trattazione sono stati presi in considerazione tutti quei lavoratori del mondo dello sport e dello spettacolo che, professionalmente (cioè in modo sistematico ed abituale, ancorché non prevalente), esercitano un'attività determinata tipologica di attività a favore di uno o più committenti e che, in virtù degli artt.1 e 5, DPR n.633/62, siano titolari di una partita Iva. Conseguentemente, i relativi compensi daranno luogo ad un'imponibile fiscale, determinato secondo i criteri di cui agli artt.53 e 54 Tuir, su cui andrà calcolata l'imposta sul valore aggiunto e la ritenuta d'acconto.

Occorre, tuttavia, precisare che qualora la prestazione autonoma sia di natura occasionale, sarà produttiva di un "reddito diverso" a cui si applicherà solo la ritenuta d'acconto e non l'imposta sul valore aggiunto. La disciplina fiscale sopra descritta subisce delle eccezioni riguardo ai professionisti che hanno iniziato l'attività dopo il 31/12/07 ed aderenti al "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n.98", i cui requisiti d'accesso sono così sintetizzati:

inizio di nuova attività	a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ad € 30.000
requisiti previsti dall'"ex regime dei minimi"	Per coloro che presumono che durante il primo anno: - non conseguiranno dei compensi o ricavi superiori ad €30.000 - non faranno cessioni all'esportazione - non sosterranno spese per lavoratori o collaboratori - non acquisteranno beni strumentali di importo superiore ad €15.000

³ Va sottolineato come l'art. 2 del decreto del Ministero del Lavoro del 21/12/12 prenda in considerazione solo quegli albi o registri che subordinano l'iscrizione al superamento di un esame o, comunque, ad una valutazione da parte dell'organo competente.

⁴ In giurisprudenza, ormai da tempo, tutte le fattispecie lavorative perduranti nel tempo e che comportino un impegno costante del prestatore a favore del committente, vengono inglobate nell'art. 409 c.p.c. Vedi Cass., 26.07.96, n.6752, - Cass., 20.08.97, n.7785 - Cass., 9.03.01, n.3485.

La specialità di tale regime fiscale si concreta:

- nell'applicazione dell'imposta sostitutiva (comprensiva di Irpef, addizionali regionali e comunali) pari al 5% del reddito prodotto. Va, tuttavia, rimarcato che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d'acconto

da parte del committente;

- nell'esonero degli adempimenti Iva: non si addebita l'Iva in fattura e non si detrae l'Iva dagli acquisti, conseguentemente non dovrà essere presentata la dichiarazione Iva e non dovranno essere effettuati i versamenti periodici;
- nell'esenzione del versamento e della dichiarazione Irap;
- nell'esonero della tenuta delle scritture contabili e delle registrazioni Iva; resta l'obbligo di numerare e conservare le fatture emesse e ricevute.
- esclusione dagli studi di settore.

Occorre in ultimo rimarcare che il c.d. regime dei "superminimi" di cui sopra non sarà applicabile a quelle attività che già godono di uno speciale regime Iva come, ad esempio, le "esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio"⁵.

L'inquadramento previdenziale

Occorre preliminarmente osservare come la generalità dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva, sprovvisti di una propria cassa previdenziale, siano tenuti ad iscriversi ed a versare la relativa contribuzione alla Gestione Separata Inps. La particolarità di tale inquadramento s'incanta su un onere contributivo esclusivamente a carico del professionista ed ammontante, nel 2013, al 27 % (ridotta al 20% se percettore di pensione o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria) del reddito dichiarato nel quadro RE del modello Unico⁶. Sebbene sia inesistente il meccanismo della ritenuta previdenziale (proprio di altri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, come ad esempio, i co.co.pro o gli associati in partecipazione), il professionista ha la facoltà di addebitare al cliente, a titolo di rivalsa, un'aliquota pari al 4% dei compensi lordi.

Tale inquadramento subisce delle importanti eccezioni quando il professionista esercita un'attività riconducibile a quelle indicate nell'art.3 del D.Lgs. CPS n.708/1947, così come integrato dai Decreti del Ministero del Lavoro del 10 novembre 1997 e del 15

⁵ Così la Tabella allegata al DPR n.640/72 richiamata, ai fini dell'esclusione dal regime dei minimi, sia dalla vecchia circolare dell'Agenzia delle Entrate n.73/E/07 riguardo all'ex regime dei minimi, sia dalla recente circolare n.17/E/12.

⁶ Va rimarcato che l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013)

marzo 2005. Riguardo ai vari raggruppamenti ivi indicati, occorre fare una duplice osservazione:

- nel **raggruppamento "A"** vi rientrano delle categorie di lavoratori (gruppo canto, attori, conduttori e animatori, registi e sceneggiatori, produzione cinematografica/audiovisivi e di spettacolo, direttori e maestri d'orchestra, direttori di scena e doppiaggio, ballo e moda, concertisti ed orchestrali, amministratori, tecnici, operatori e maestranze, scenografi, arredatori e costumisti, truccatori e parrucchieri ed, infine, esercenti attività musicali) a prescindere dall'autonomia o subordinazione degli stessi;
- nel **raggruppamento "B"**, invece, vi sono sia una serie di figure ove si richiede necessariamente l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato (come ad esempio gli operai ed impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive, oppure, il "Gruppo" dipendenti d'impresie di spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale giochi, sale scommesse e addetti alla ricezione delle scommesse), che una serie di lavoratori, ove la tipologia di contratto assunta è assolutamente indifferente rispetto all'obbligatorietà dell'inquadramento Enpals. Lo sono, ad esempio, gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, oppure i tecnici o i massaggiatori presso società sportive.

Sebbene appaia chiara la corposa elencazione delle figure professionali da scrivere all'Enpals, ancora oggi, non è sempre facile capire, in concreto, l'inquadramento previdenziale di alcune prestazioni lavorative. La motivazione, a parere dello scrivente, è da ricercare:

1. nella tassatività delle figure professionali elencate nei sopra citati interventi normativi;
2. nella varietà di contesti in cui si potrebbe inserire la prestazione lavorativa.

1

Riguardo al primo versante, occorre sottolineare come, da tempo, la giurisprudenza⁷ ha avuto modo di precisare che "nel sistema previdenziale italiano l'Inps si caratterizza quale Istituto previdenziale per la generalità dei lavoratori, mentre l'iscrizione ad altri istituti (come ad esempio l'Enpals) rappresenta l'eccezione"⁸.

⁷ Cass. sent. n.1054/91 e n. 3643/96.

⁸ Così il Consiglio di Stato, nel parere reso al Ministero del Lavoro, in data 13.06.84.

Conseguentemente, l'elencazione contenuta nei sopra richiamati provvedimenti normativi va considerata tassativa ed interpretata restrittivamente.

Tale orientamento ha determinato l'esclusione dall'orbita Enpals di alcune figure che, pur gravitando nel mondo dello spettacolo, non rientravano tra quelle previste dalla normativa all'epoca vigente; l'esempio è riferito ai dipendenti d'impresе di produzione di supporti audiovisivi per finalità informative e commerciali, i televenditori, le indossatrici ed, infine, i tecnici addetti alle manifestazioni di moda⁹.

L'ipotesi degli esperti opinionisti

Più complessa risulta l'inquadramento dei cc.dd. esperti opinionisti all'interno di trasmissioni radiotelevisive. Sul punto il Ministero del Lavoro ha avuto cura di distinguere i meri "ospiti" dai veri e propri "commentatori". Mentre per i primi "l'eventuale compenso percepito in tale qualità sarà assoggettato a contribuzione Enpals solo ove il soggetto medesimo sia già assoggettato a tale contribuzione in quanto lavoratore dello spettacolo con qualifica rientrante nell'elenco" (come ad esempio il calciatore professionista, il cantante o l'attore), per i secondi, invece, occorre valutare se il ruolo assegnato al commentatore sia collaterale e di sostegno al conduttore. Solo in quest'ultima circostanza (evidenziata soprattutto dalle clausole contrattuali) tale figura sarà parificabile a quella del presentatore e quindi "meritevole" d'inquadramento Enpals.

2

Riguardo al secondo versante, non può essere sottaciuto come alcune figure professionali siano costrette a cambiare inquadramento previdenziale a seconda del contesto in cui s'inserisce la prestazione lavorativa.

L'ipotesi degli istruttori sportivi e dei personal trainer

Qualora l'istruttore "professionista" svolga la propria prestazione a favore di un committente che, a prescindere dalla propria natura associativa o imprenditoriale, svolga un'attività con una chiara vocazione sportiva, sarà necessario il versamento della contribuzione presso l'Enpals. Qualora, invece, la prestazione sia rivolta:

- a committenti che svolgono un'attività di cure estetiche o di recupero motorio,
 - ovvero, in favore di privati,
- sarà consentito l'inquadramento presso la Gestione Separata Inps.

⁹ Occorre precisare che, oggi, sia le indossatrici che i tecnici addetti alle manifestazioni di moda rientrano a pieno titolo nell'obbligazione contributiva Enpals.

L'ipotesi degli animatori e dei baby parking

Anche in tali casi la prestazione troverà un inquadramento Enpals solo se la prestazione sia inserita all'interno di "strutture turistiche e di spettacolo". Diversamente, qualora si svolga all'interno di centri commerciali (vedi i *baby parking*) o all'interno di strutture sanitarie, case di riposo, abitazioni private ecc., la prestazione d'intrattenimento non potrà che ricadere nella Gestione Separata.

Tali distinzioni non hanno un carattere meramente nominalistico o classificatorio, ma incideranno concretamente sul montante contributivo da versare e, come si vedrà nel prossimo paragrafo, sul versante degli adempimenti amministrativi propri del lavoro autonomo. In particolare, l'inquadramento della prestazione nell'orbita Enpals, porterà con sé un prelievo contributivo pari al 33% del compenso lordo pattuito. Pur essendo il relativo onere contributivo ripartito nella misura di:

- un terzo a carico del lavoratore
- due terzi a carico del committente,

l'obbligo di versamento, entro il 16 del mese successivo, graverà per intero su quest'ultimo nella sua qualità di "sostituto d'imposta". A quest'ultima regola fanno eccezione i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (cantanti, musicisti ed i disc-jockey), i quali dovranno provvedere da sé al versamento della relativa contribuzione.

Qualora si tratti di un gruppo di musicisti, l'obbligo ricadrà su ciascuno di essi quando non operino sotto forma di complesso legalmente costituito; contrariamente, l'obbligo ricadrà sul complesso/gruppo musicale.

Va, infine, ricordato che, a differenza di quanto previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione Separata,

- l'obbligo di versamento in parola segue non un principio di cassa, ma di competenza;
- il calcolo dell'imponibile, invece, segue il criterio del c.d. minimale giornaliero che, nel 2013, ammonta ad € 47,07.

La gestione amministrativa del lavoro autonomo

L'inquadramento Enpals della prestazione autonoma professionale porta con sé una serie di obblighi amministrativi in capo al committente che, diversamente, non avrebbe. Preliminarmente, quest'ultimo dovrà attivarsi per vedersi riconosciuta una matricola Enpals ed un codice Pin, prodromici all'effettuazione degli adempimenti successivi che consistono:

LAVORO E PREVIDENZA

- nella richiesta all'Enpals, entro 5 gg. dalla stipula del contratto ed, in ogni caso, preventivamente alla prestazione, del certificato di agibilità, necessario a far esibire nel proprio locale il professionista;
- nella trasmissione al Centro per l'Impiego, entro le 24 del giorno antecedente alla prestazione, della comunicazione d'assunzione del professionista; sul punto, l'Enpals¹⁰ ha chiarito come, nell'ipotesi di pluralità di rapporti con lo stesso lavoratore nell'arco di un anno, il committente potrà, nella stessa comunicazione d'assunzione, indicare anche la presunta data di cessazione della prestazione;
- nel versamento, entro il 16 del mese successivo al pagamento dei compensi, dei contributi dovuti, a mezzo F24 di pagamento;
- nella trasmissione, entro il 25 del mese in cui sono stati pagati i contributi, in via telematica, della denuncia contributiva mensile indicando i compensi erogati ed i giorni di lavoro prestati.

Sia la mancata richiesta del certificato di agibilità che l'omessa trasmissione della comunicazione al Centro per l'Impiego comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- da €100 a €500 (ridotta ammonta ad €166,67), per l'omessa o tardiva comunicazione al Centro per l'Impiego, a cui, tuttavia, sarà applicabile il procedimento premiale della diffida obbligatoria;
- di €125, per ogni giornata e per ogni lavoratore, per aver fatto esibire lavoratori privi di certificato di agibilità, a cui tuttavia non sarà applicabile il procedimento della diffida obbligatoria.

Affrontati brevemente gli aspetti sanzionatori, occorre sottolineare che a questa serie di obblighi fanno eccezione due categorie di lavoratori Enpals:

- i lavoratori autonomi professionali nell'ambito sportivo per i quali, fermo restante l'obbligo comunicativo al Centro per l'Impiego ed il meccanismo della ritenuta previdenziale, non è richiesto il certificato di agibilità (proprio del mondo dello spettacolo);
- i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, i quali dovranno provvedere da sé all'acquisizione del certificato d'agibilità ed al pagamento dei relativi contributi.

In relazione a quest'ultima categoria di lavoratori, è necessario precisare che il committente, sebbene esonerato dagli obblighi previdenziali sopra indicati, dovrà, comunque, accertarsi del possesso e dell'esistenza del certificato di agibilità.

Diversamente, incorrerà nella sanzione amministrativa sopra richiamata.

In conclusione, se, da un lato, gli adempimenti previdenziali richiesti ai committenti restano i medesimi, a prescindere dalla natura del rapporto lavorativo, dall'altro, non può non osservarsi, come gli stessi siano esonerati, diversamente da quanto accadrebbe per i rapporti subordinati e di collaborazione ex art.61 D.Lgs. n.276/03, dall'iscrivere i "professionisti" ed i relativi compensi sul Libro unico del Lavoro.

¹⁰ Messaggio n.3 del 25/06/09.